



Consiglio Regionale  
della Puglia

*Senza legge n. 52*

1.

**LEGGE REGIONALE**

"Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12  
concernente gli interventi per la tutela degli animali di  
affezione e prevenzione del randagismo"



LEGGE REGIONALE

"Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12  
concernente gli interventi per la tutela degli animali di  
affezione e prevenzione del randagismo"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 è  
aggiunto il seguente comma:

"4. L'Assessorato regionale alla sanità, sentita la  
Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere,  
previo parere motivato del Servizio veterinario della  
Azienda unità sanitaria locale competente per territorio,  
una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo  
di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui  
all'art. 13 che dispongano di strutture idonee".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*F.to* (sig. Gaetano Carrozzo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
*F.to* (prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
*F.to* (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 2 luglio 1996  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**F.to** IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(sig. Gaetano Carrozzo)

**F.to** I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

**F.to** IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(dott. Renato Guaccero)